FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

proc. 20/2018 R.G. Proc. Fed.
proc. 20/2018 R.G. Coni
proc. 35/2018 R.G. Trib. Fed.

decisione n. 30 del 25/06/2018
depositata il 02 luglio 2018

Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa presidente
Avv. Giuliana Passero componente
Avv. Antonio Devoto componente relatore

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Sig.ra Raffaella Felici nella seduta del giorno 25 giugno 2018 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti degli

INCOLPATI

- **SALVALAIO Giovanni** nato a Martellago (VE) il 30/10/1947, tessera EA0102354 e **CHINELLATO Emilio** nato a Mirano (VE) il 30/12/1971, tessera EF008270
  per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1, 2, 13, art. 2, commi 1, 2 e 4, del Regolamento di Giustizia, perché, **"Salvalaio Giovanni in occasione della manifestazione Treviso Marathon, svoltasi a Treviso in data 25.03.2018, iscritto con pettorale n. 1778, cedeva il proprio pettorale a Chinellato Emilio, il quale gareggiava al suo posto tagliando il traguardo in un tempo di 3h17'47, così determinando la illegittima assegnazione del titolo di campione italiano master al Salvalaio"**
  In Treviso il 25.03.2018
- Le società **ASD PERCORRERE IL SILE** (TV401) e **BARIZZA SPORT** (VE486), in persona dei rispettivi legali rapp.ti
  Per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3b del Regolamento di Giustizia per essere le nominate Società oggettivamente responsabili del sopra esposto operato.
  In Treviso il 25.03.2018

FATTO E DIRITTO

La Procura Federale procedeva a deferire SALVALAIO Giovanni e CHINELLATO Emilio e le Società ASD PERCORRERE IL SILE e BARIZZA SPORT per violazione dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia.

Fissata e ritualmente comunicata l'udienza disciplinare in data 25 giugno 2018 comparivano i sostituti Procuratori Federali Avv. Alessandra Battisti e Avv. Cristina Fanetti; dopo ampia discussione i rappresentanti della procura Federale chiedevano applicarsi la sanzione della squalifica per gg. 30, ridotti a 20 applicate le attenuanti

generiche nei confronti di SALVALAIO Giovanni e CHINELLATO Emilio nonché il proscioglimento della società stante la collaborazione nel corso del procedimento.
Non comparivano gli incolpati nè alcun difensore ritualmente nominato.
Il Tribunale Federale si riservava il deposito della sentenza.
Sul piano disciplinare, pertanto, gli incolpati (gli atleti per responsabilità diretta, le società per responsabilità oggettiva) hanno certamente posto in essere un atteggiamento non rispettoso dei dettami regolamentari FIDAL e contenuti nel Codice di Comportamento Sportivo e di Giustizia CONI.
Nel merito è opportuno evidenziare, in proposito, che **l'art.1 del Regolamento di Giustizia FIDAL** stabilisce che : *"Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport.* L'**art 2. del Regolamento di Giustizia FIDAL** stabilisce, inoltre, che: *"Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.*
Nel caso di specie, è senza alcun dubbio ravvisabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, avendo gli incolpati agito quantomeno con inosservanza di norme cogenti per tutti i tesserati.
Difatti, deve ritenersi che tutti i tesserati debbano conoscere le norme Federali e che certamente, attesa tale conoscenza presunta *iuris et de iure*, debbano valutare il disvalore del loro comportamento alla stregua di qualsiasi norma sportiva vigente. **L'art. 1, co. 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL** in proposito stabilisce che: *"L'ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto"*.
Viepiù, tutti i tesserati devono rigorosamente osservare quanto previsto dall'**art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI**: *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinaria e civile convivenza sportiva"*, richiamato dal **Regolamento di Giustizia FIDAL** *(I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI –* **art. 1 comma 13***)*.
Nel merito, va sempre rammentata la necessità di procedere ad una quantificazione e applicazione proporzionale e rigorosa delle sanzioni, secondo il disposto dell'**art. 7 Regolamento di Giustizia FIDAL** il quale prevede che: *"l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od*

omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione".

Accertata l'ammissione della colpevolezza (memorie trasmesse dagli incolpati, nelle quali l'addebito viene riconosciuto al di là di ogni ragionevole dubbio) il Tribunale Federale ha ritenuto di dover applicare sanzioni ritenute eque stante anche la funzione di prevenzione speciale e generale dello stesso Giudizio Disciplinare.

Viepiù il Tribunale non può discostarsi da precedenti valutazioni, rivolte a confermare i confini della violazione dell'illecito sportivo nell'ottica del rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, di guisa che la mancata contestazione dei fatti addebitati agli incolpati legittima l'organo giudicante a ritenere sussistente gli illeciti disciplinari contestati.

Atteso quanto precede, per quanto concerne la posizione degli incolpati la violazione risulta acclarata come da documentazione allegata, non contestata, e conseguentemente integralmente provata.

Il Tribunale Federale, all'esito del dibattimento, ritiene congruo applicare agli incolpati SALVALAIO Giovanni e CHINELLATO Emilio la sanzione della squalifica pari a giorni 90 ridotti a gg. 60 applicate le attenuanti generiche, così come ritiene equo comminare alle società incolpate PERCORRERE IL SILE e BARIZZA SPORT la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 500,00 ciascuna, ritenuto che la collaborazione prestata non sia sufficiente a non considerare la sussistenza della responsabilità oggettiva prevista a carico delle società dall'ordinamento sportivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, riconosciute le attenuanti generiche, condanna SALVALAIO Giovanni e CHINELLATO Emilio a giorni 60 di squalifica; condanna le società PERCORRERE IL SILE e BARIZZA SPORT all'ammenda di Euro 500,00 ciascuna.

Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma il giorno 25 giugno 2018

Il relatore ***Avv. Antonio Devoto*** Il Presidente ***Dott. Ilio Poppa***